



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

569 - -

TASSU
TARIS
RIMBORSO
20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - R.G.N. 27553/2016
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Rel. Consigliere - Cron. 569
- Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere - Ud. 19/11/2019
- Dott. MARINA CIRESE - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27553-2016 proposto da:

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

- *ricorrente* -

contro

- *intimato* -

2019

5593

Nonché da:

domiciliato in ROMA P.ZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
MAURIZIO VILLANI;

- controricorrente incidentale -


contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1011/2016 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il
20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a flourish or a specific symbol, located in the lower-left quadrant of the page.A small, vertical handwritten mark or signature, possibly a flourish or a specific symbol, located on the right side of the page.

relazione all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 208/2008 in quanto per gli anni 2010 e 2011 doveva intendersi cessato il regime di proroga dell'applicazione della Tarsu, e ciò per effetto dell'introduzione della nuova TIA ad opera del decreto legislativo 152/2006, tenuto conto che il decreto-legge numero 208/2008 aveva previsto la proroga del regime previgente solamente fino all'anno 2009, con esclusione degli anni successivi.

3. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale solleva la questione di legittimità costituzionale sostenendo che, laddove si ritenesse prorogata la Tarsu, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 23 della Costituzione .

4. Osserva la Corte che l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza processuale del sindaco essendo egli mancante dell'autorizzazione da parte della giunta comunale è infondata. Invero questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso che occupa il contribuente non ha provato e neppure dedotto che lo statuto del Comune prevedesse la necessaria autorizzazione della giunta per il conferimento, da parte del sindaco, della procura alle liti.

5. Il ~~primo~~ motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime; la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in

materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 8308 del 04/04/2018; Cass. n. 8076 del 23.11.2017; Cass. n. 25214 del 07/12/2016). Ne consegue che la produttività di rifiuti connessa all'attività alberghiera, sulla cui base si giustifica la maggiorazione della tariffa, non può essere distinta in relazione al diverso uso cui sono destinate le aree che compongono l'albergo, posto che tutte sono parimenti idonee alla produzione di rifiuti in misura maggiore rispetto alla civile abitazione ed una eventuale riduzione della tariffa per le aree adibite a camere rispetto a quelle destinate a parti comuni costituisce esercizio di un potere discrezionale del Comune che non può essere oggetto di censura.

6. Il primo motivo di ricorso incidentale è, invece, infondato. Infatti va rilevato come l'originario termine per l'introduzione della nuova tariffa fu più volte prorogato ad opera di disposizioni legislative emanate a scadenze quasi sempre annuali e portato al 30.6.2010 dall'art. 8 comma 3 del D.L. n. 194/09 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2010. Ciò non significa che dal 10 gennaio 2010 fossero venuti meno i presupposti di legittima applicazione della Tarsu ovvero della tariffa Ronchi, stante la ultrattività generale della disciplina Tarsu come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238/09 (§1.6.4) la quale ha ricollegato il definitivo passaggio (da Tarsu/Tia alla tariffa integrata) non soltanto all'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 238 del d.lgs. n. 156/06, ma altresì al completamento di tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla nuova tariffa. Inoltre, sulla legittimità dell'applicazione della Tarsu e della Tariffa Ronchi da parte dei comuni si sono espressi anche il Mef con la circolare

3/D dell'11 novembre 2010 e la Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, nella delibera n. 21 del 28 gennaio 2011. Pertanto, sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011 la tassa richiesta era dovuta dalla società contribuente (cfr. Cass. n. 8076 del 23.11.2017).

7. Infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente, in quanto l'art. 23 Cost. fissa in materia tributaria una riserva di legge relativa e non assoluta, sulla base della quale alla norma primaria è richiesto di delineare i requisiti essenziali del tributo, potendo la stessa demandare alla fonte subprimaria, le modalità e l'ammontare del prelievo, in relazione ai soggetti passivi (cfr. Cass. n. 8076 del 23.11.2017; C. Cost. 64/1995, 148/1979, 180/1996, 269/1997, 435/2001; Cass. 16498/2003, 17602/2003, 18262/2004.).

8. Il ricorso principale va dunque accolto e va rigettato il ricorso incidentale; l'impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere al Comune le spese processuali di questo

giudizio che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 21 maggio 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL1.5.GEN.2020.....



IL CANCELLIERE
Manuela dr. Maroncelli

